



Comune di Como

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DELLA PUBBLICA FOGNATURA E
DELL'IMPIANTO CENTRALIZZATO DI DEPURAZIONE**
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del
7/01/2002

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Finalità	4
Art. 2 - Definizioni	4
Art. 3 - Competenze di controllo	5
TITOLO II - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI	6
Art. 4 - Scarichi di acque reflue domestiche	6
Art. 5 - Obbligo di allacciamento	6
Art. 6 - Disattivazione delle fosse biologiche	6
Art. 7 - Scarichi di acque meteoriche di dilavamento da Insedimenti Civili	7
Art. 8 - Scarichi di acque meteoriche da insediamenti industriali	7
Art. 9 - Scarichi di acque reflue industriali	7
Art. 10 - Esercizio dell'impianto centralizzato di depurazione	8
Art. 11 - Disposizione transitoria per gli scarichi di acque reflue industriali	9
Art. 12 - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose	9
Art. 13 - Messa a punto funzionale degli impianti di pretrattamento	9
Art. 14 - Esercizio degli impianti di pretrattamento	10
Art. 15 - Cessazione degli scarichi	10
Art. 16 - Misurazione degli scarichi	10
Art. 17 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche	11
Art. 18 - Autorizzazione allo scarico per acque reflue industriali	11
Art. 19 - Spese di istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico	12
TITOLO III - SALVAGUARDIA DELLA RETE FOGNARIA E DELL'IMPIANTO CENTRALIZZATO DI DEPURAZIONE	13
Art. 20 - Misure di salvaguardia	13
Art. 21 - Immissioni vietate	13
Art. 22 - Sversamenti accidentali	14
Art. 23 - Funzionalità dell'impianto centralizzato di depurazione	14
TITOLO IV - PRESCRIZIONI PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA RETE FOGNARIA	15
Art. 24 - Richiesta del permesso di allacciamento	15
Art. 25 - Rilascio del permesso di allacciamento	15
Art. 26 - Diritti d'ufficio e deposito cauzionale	16
Art. 27 - Attivazione degli scarichi	16
Art. 28 - Variazioni del permesso di allacciamento	16
Art. 29 - Esecuzione delle opere di allacciamento	16
Art. 30 - Irregolarità nell'esecuzione delle opere di allacciamento	16
Art. 31 - Esecuzione d'ufficio degli allacciamenti	17
Art. 32 - Spese per l'esecuzione degli allacciamenti	17
17	
Art. 33 - Allacciamento per insediamenti diversi	17
Art. 34 - Scarichi a livello inferiore di quello della rete fognaria	17
Art. 35 - Divieto di estensione degli allacciamenti	18
Art. 36 - Allacciamenti provvisori	18
Art. 37 - Riparazione dei condotti di allacciamento	18
Art. 38 - Disattivazione di allacciamenti esistenti	18

Art. 39 - Proprietà delle opere di allacciamento	18
Art. 40 - Divieto di manomissione delle condotte	19
TITOLO V - MODALITÀ' DI ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI FOGNATURA NEGLI INSEDIAMENTI 20	
Art. 41 - Separazione delle reti	20
Art. 42 - Caratteristiche delle condotte	20
Art. 43 - Pluviali	20
Art. 44 - Cameretta di controllo	21
Art. 45 - Caratteristiche dei condotti di allacciamento	21
Art. 46 - Controllo dei lavori	21
Art. 47 - Sopralluogo tecnico	22
Art. 48 - Ritardi nell'esecuzione degli impianti	22
Art. 49 - Verifica degli impianti privati di fognatura	22
Art. 50 - Manutenzione degli impianti privati	22
Art. 51 - Miglioramenti degli impianti	22
Art. 52 - Rimozione degli apparecchi disattivati	23
TITOLO VI - NORME PER L'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI FOGNATURA ESTERNA 24	
Art. 53 - Obbligo di realizzazione degli impianti privati di fognatura esterna	24
Art. 54 - Progettazione degli impianti	24
Art. 55 - Sistema di fognatura	25
Art. 56 - Caratteristiche dell'impianto	25
Art. 57 - Raccolta e allontanamento delle acque meteoriche	25
Art. 58 - Cameretta di raccordo e ispezione	25
Art. 59 - Manutenzione degli impianti	26
TITOLO VII - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI 27	
Art. 60 - Inosservanza delle disposizioni	27
Art. 61 - Responsabilità e risarcimento per danni	27
Art. 62 - Deroghe per particolari situazioni esistenti	27
Art. 63 - Termini di adeguamento	27
Art. 64 - Abrogazione di disposizioni	27
Art. 65 - Entrata in vigore	28

ALLEGATI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Il presente regolamento ha lo scopo di:

1) stabilire le norme tecniche, le prescrizioni regolamentari e i valori limite di emissione che devono essere rispettati dalle acque reflue industriali immesse nella rete fognaria collegata all'impianto centralizzato di depurazione del Comune di Como, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del d. lgs. 11 maggio 1999, n. 152, come sostituito dall'art.13, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n.258;

2) stabilire le norme e le prescrizioni regolamentari che devono essere rispettate dalle acque reflue domestiche immesse nella rete fognaria, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d. lgs. n. 152/99, come sostituito dall'art.13, comma 2, del d.lgs. 258/00;

3) disciplinare la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane mediante la rete fognaria;

4) definire le modalità di realizzazione degli impianti privati di fognatura e quelle di allacciamento alla rete fognaria.

Art. 2 - Definizioni

Agli effetti del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- Rete fognaria: sistema di condotte (costituenti la fognatura pubblica) per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
- Sistema di fognatura misto: rete fognaria che raccoglie e convoglia nelle stesse condotte le acque in tempo asciutto e quelle di pioggia;
- Sistema di fognatura separato: rete fognaria che raccoglie e convoglia le acque reflue in condotte distinte da quelle che raccolgono le acque meteoriche;
- Impianto privato di fognatura interna: complesso di condotte realizzate negli insediamenti per la raccolta e il convogliamento delle acque nella rete fognaria;
- Cameretta di controllo: installazione per l'ispezione e per la misurazione qualitativa e/o quantitativa degli scarichi;
- Impianto di pretrattamento: apparecchiature, installazioni o dispositivi atti a rendere le acque reflue conformi alle disposizioni del presente regolamento;
- Condotto di allacciamento: canalizzazione di collegamento tra l'impianto privato di fognatura e la rete fognaria;
- Impianto privato di fognatura esterna: complesso di opere e apparecchiature atte a depurare
- Impianto centralizzato di depurazione: complesso di opere e apparecchiature atte a depurare le acque reflue urbane;

- Acque reflue domestiche: acque reflue che, a prescindere dalla destinazione degli edifici da cui sono scaricate, provengono dai servizi igienici, dalle cucine e dalle mense.

Sono considerate acque reflue domestiche anche quelle che, pur provenendo da cicli tecnologici, presentano caratteristiche qualitative con contenuto inquinante che, prescindendo da trattamenti depurativi, è riferito esclusivamente ai parametri ed è inferiore ai limiti indicati nella Tab. 1 allegata alla legge regionale n. 62/85;

- Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

- Acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o meteoriche di dilavamento.

Art. 3 - Competenze di controllo

Il Comune è responsabile del controllo degli scarichi recapitati nella rete fognaria per quanto attiene all'osservanza del presente regolamento.

Ferme restando le competenze tecniche stabilite dal d. lgs. 152/99, come modificato dal d. lgs. 258/00, la Società concessionaria del pubblico servizio di depurazione, di seguito indicata come Società concessionaria, può disporre, tramite il proprio laboratorio di analisi, gli accertamenti sugli scarichi e sulle condizioni che danno luogo alla loro formazione, ritenuti necessari per conoscere gli elementi che possano incidere sulla corretta funzionalità dell'impianto centralizzato di depurazione.

In relazione agli esiti dei controlli di cui al secondo comma, la Società concessionaria può chiedere al Comune di attivare gli accertamenti secondo modalità e metodologie idonee a caratterizzare gli scarichi.

TITOLO II - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

Art. 4 - Scarichi di acque reflue domestiche

Gli scarichi di acque reflue domestiche sono soggetti alle seguenti disposizioni:

1) se hanno recapito nella rete fognaria collegata all'impianto centralizzato di depurazione, devono esservi immessi tal quali;

2) se hanno recapito nella rete fognaria non ancora collegata all'impianto centralizzato, devono essere sottoposti a chiarificazione in vasca Imhoff.

Restano ferme le eventuali ulteriori prescrizioni stabilite dal regolamento locale d'igiene per gli scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad attività sanitaria.

Art. 5 - Obbligo di allacciamento

Nelle zone servite dalla rete fognaria, individuate ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 62/85, gli scarichi di acque reflue domestiche devono esservi allacciati sin dalla loro attivazione.

Con l'aggiornamento delle zone, effettuato ad ogni ampliamento della rete fognaria, il Sindaco stabilisce i tempi per l'esecuzione degli allacciamenti degli scarichi esistenti.

A tal fine il Sindaco dà avviso ai titolari degli insediamenti interessati mediante specifica comunicazione.

Art. 6 - Disattivazione delle fosse biologiche

Le fosse biologiche e le vasche settiche di tipo Imhoff devono essere disattivate con l'allacciamento degli scarichi alla rete fognaria collegata all'impianto centralizzato di depurazione.

Qualora le condotte non siano in grado, per tipo, sezione e/o pendenza, di ricevere tal quali gli scarichi di acque reflue domestiche, il Comune, previo parere vincolante della Società concessionaria, nei casi in cui la rete fognaria sia collegata all'impianto centralizzato di depurazione, può consentire il mantenimento o disporre l'installazione delle fosse biologiche o delle vasche settiche di tipo Imhoff al fine di evitare occlusioni, anche parziali, delle stesse condotte.

Art. 7 - Scarichi di acque meteoriche di dilavamento da insediamenti civili

E' vietato immettere nella rete fognaria di tipo misto le acque meteoriche provenienti dagli insediamenti residenziali o adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica e sanitaria; esse devono essere recapitate negli strati superficiali del sottosuolo o, in subordine, nelle acque superficiali.

Qualora le particolari situazioni degli insediamenti non consentano l'applicazione della disposizione del primo comma, il Comune, previo parere vincolante della Società concessionaria nei casi in cui la rete fognaria è collegata all'impianto centralizzato di depurazione, può autorizzare lo scarico delle acque meteoriche, ferme restando le condizioni previste dall'art. 20.

Art. 8 - Scarichi di acque meteoriche da insediamenti industriali

Le acque meteoriche provenienti dagli insediamenti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni possono essere scaricate nella rete fognaria collegata all'impianto centralizzato di depurazione limitatamente alle acque di prima pioggia, per le quali possono essere prescritti idonei pretrattamenti ovvero modalità di scarico, tenuto conto della natura dell'attività svolta e di ogni altro elemento utile per la valutazione del grado di inquinamento prodotto dal dilavamento delle superfici.

Ai fini della individuazione delle acque di prima pioggia si applicano i criteri stabiliti dall'art. 20, comma 2, della legge regionale n. 62/85.

Qualora non sia possibile recapitare nelle acque superficiali ovvero sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo le acque meteoriche risultanti dalla separazione delle acque di prima pioggia, il Comune, previo parere vincolante della Società concessionaria, può concedere specifiche deroghe alla limitazione prescritta dal primo comma e autorizzare il loro scarico nella rete fognaria, fermo restando il rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 20.

Art. 9 - Scarichi di acque reflue industriali

Le disposizioni del presente articolo e degli artt. 10 e 11 si applicano agli scarichi di acque reflue industriali che sono recapitati nella rete fognaria collegata all'impianto centralizzato di depurazione.

Gli scarichi di acque reflue industriali, che sono recapitati nella rete fognaria non collegata all'impianto centralizzato di depurazione, sono disciplinati dal d. lgs. n. 152/99, come modificato dal d. lgs. n.258/00.

Gli scarichi di acque reflue industriali, che hanno subito alterazioni quali-tative a causa del loro uso nel ciclo tecnologico, devono essere conformi ai valori limite di emissione della Tab. 1 allegata al presente regolamento.

Le acque reflue industriali, che non hanno subito alterazioni in conseguenza del loro uso nei cicli produttivi, devono essere riciclate; qualora tale soluzione non sia praticabi-

le per cause tecniche od economiche, esse devono essere recapitate nelle acque superficiali ovvero sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo nel rispetto del d. lgs. n. 152/99 e della legge regionale n. 62/85 e loro successive modificazioni.

Nei casi in cui non possono essere destinate o smaltite secondo le modalità previste dal quarto comma, le acque possono essere immesse nella rete fognaria a condizione che:

1) siano soddisfatte le specifiche prescrizioni dell'art. 20 e, se la rete fognaria è collegata all'impianto centralizzato di depurazione, rispettati comunque i valori limite di emissione della Tab. 1; a tal fine il Comune, previo parere vincolante della Società Concessionaria, stabilisce con l'autorizzazione le modalità di scarico;

2) siano rispettati i valori limite di emissione della Tab. 3 dell'Allegato 5 del d. lgs. n. 152/99, come modificato dal d. lgs. n.258/00, se la rete fognaria non è ancora collegata all'impianto centralizzato di depurazione.

Art. 10 - Esercizio dell'impianto centralizzato di depurazione

Qualora in ogni tempo si riscontrasse e si presumesse che l'impianto centralizzato di depurazione, in relazione al mutamento o all'ampliamento del complesso delle utenze, non fosse più in grado di rispettare allo scarico i valori limite di emissione previsti dal d. lgs. 152/99, come modificato dal d. lgs. n.258/00, il Comune, fatto salvo quanto disposto dall'art. 11, provvede, anche in via di urgenza, su richiesta della Società concessionaria, alla modifica dei valori limite di emissione della Tab. 1 allegata al presente regolamento.

Le modifiche possono essere articolate per categorie industriali e/o per consistenza degli scarichi.

A far tempo dalla data di esecutività del provvedimento di modifica, gli scarichi in atto devono adeguarsi ai nuovi limiti entro due anni.

Le autorizzazioni allo scarico interessate dal provvedimento di modifica dei valori limite devono essere aggiornate dal Comune entro novanta giorni dalla data di esecutività del provvedimento stesso.

Nei casi previsti dal primo comma, ove sia stato predisposto il progetto ed avviata la procedura di appalto, sussistendo la relativa copertura finanziaria, per il necessario adeguamento dell'impianto centralizzato di depurazione, si applica la disposizione transitoria di cui all'art. 11.

Art. 11 - Disposizione transitoria per gli scarichi di acque reflue industriali

Sino alla messa a regime dell'adeguamento dell'impianto centralizzato di depurazione, accertato da parte della Società concessionaria con specifica dichiarazione in ordine

alla capacità dell'impianto stesso di conseguire i valori limite previsti, gli scarichi di acque reflue industriali devono essere conformi:

1) se in atto alla data dell'appalto dell'adeguamento, ai valori limite di emissione in vigore alla data stessa;

2) se nuovi, ai valori limite di emissione della Tab. 3 dell'Allegato 5 del d. lgs. n. 152/99, come modificato dal d. lgs. n.258/00.

Art. 12 - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose

Per i parametri relativi alle sostanze non indicate nella Tab. 3 dell'All. 5 del d. lgs. n. 152/99, la cui presenza nelle acque reflue immesse nella rete fognaria possa interferire negativamente con il processo depurativo dell'impianto centralizzato, il Comune, previo parere della Società concessionaria, stabilisce, caso per caso, i relativi valori limite di emissione, nonché eventuali specifiche prescrizioni aventi anche carattere sperimentale, con riserva di verifiche secondo tempi e modi da indicare nell'autorizzazione allo scarico.

Art. 13 - Messa a punto funzionale degli impianti di pretrattamento

A domanda dell'interessato, il Comune, previo parere della Società concessionaria, può assegnare un periodo di tempo per la messa a punto funzionale dei cicli tecnologici e dell'impianto di pretrattamento durante la fase di avviamento.

Il tempo concesso non deve di norma superare i novanta giorni dall'attivazione dello scarico, prorogabili, in via eccezionale e dietro motivata richiesta, di non oltre novanta giorni.

Durante tale periodo, la disciplina dello scarico è definita dal Comune, sentita la Società concessionaria, ed è indicata nell'atto autorizzativo.

Art. 14 - Esercizio degli impianti di pretrattamento

L'esercizio degli impianti di pretrattamento deve avvenire in modo tale da assicurare il rispetto del presente regolamento per ogni condizione di funzionamento dei cicli tecnologici a cui sono collegati.

Qualunque interruzione parziale o totale del funzionamento degli impianti di pretrattamento, anche per l'effettuazione di operazioni di manutenzione, deve essere comunicata con congruo anticipo al Comune, che provvede ad informare la Società concessionaria.

In relazione alla peculiarità delle situazioni, il Comune, su richiesta della Società concessionaria, può prescrivere l'adozione di specifiche cautele, tra cui anche la fermata dei cicli tecnologici collegati agli impianti di pretrattamento per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti stessi, qualora negli scarichi siano presenti sostanze in grado di pregiudicare la corretta funzionalità dell'impianto centralizzato di depurazione.

Art. 15 - Cessazione degli scarichi

La disattivazione degli scarichi deve essere segnalata al Comune con congruo anticipo, che ne darà immediata comunicazione alla Società concessionaria.

La riattivazione di uno scarico cessato comporta la ripresentazione della domanda e l'accertamento delle condizioni necessarie per il rilascio della nuova autorizzazione.

Art. 16 - Misurazione degli scarichi

I valori limite di emissione della Tab. 1 allegata al presente regolamento sono tali da comportare lo scarico nella rete fognaria di acque reflue industriali con caratteristiche che consentono al processo di depurazione dell'impianto centralizzato l'abbattimento delle sostanze presenti sino ai valori limite previsti per l'effluente finale.

La misurazione delle caratteristiche qualitative degli scarichi di acque di cui al primo comma deve conseguentemente essere effettuata secondo modalità, che consentano di accertare la loro idoneità in relazione al processo di depurazione dell'impianto centralizzato.

A tal fine, per verificare che gli scarichi, relativamente alle sostanze di cui ai parametri Solidi sospesi totali, BOD₅, COD, Cloro attivo libero, Solfiti, Cloruri, Fosforo totale, Azoto complessivo, Grassi e oli animali/vegetali, Idrocarburi totali e Tensioattivi totali, soddisfano le norme di emissione, devono essere presi in considerazione campioni medi nell'arco di 24 ore.

Art. 17 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche

Per le acque reflue domestiche l'autorizzazione allo scarico è costituita, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge regionale n. 62/85, dalla concessione del permesso di

allacciamento alla rete fognaria, che deve essere richiesto secondo le modalità stabilite dall'art. 24.

Art. 18 - Autorizzazione allo scarico per acque reflue industriali

Ferme restando le specifiche disposizioni del d. lgs. n. 152/99, come modificato dal d. lgs. n.258/00, la presentazione delle domande di autorizzazione riguardanti gli scarichi di acque reflue industriali nella rete fognaria collegata all'impianto centralizzato di depurazione e il rilascio dei conseguenti provvedimenti sono disciplinati dai commi seguenti.

I titolari degli scarichi, prima della loro attivazione, devono presentare in duplice copia al Comune una domanda accompagnata dalla scheda tecnica secondo gli schemi predisposti dal Comune stesso.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico, il Comune è tenuto ad acquisire il parere vincolante della Società concessionaria.

Entro sessanta giorni dal suo ricevimento, la Società concessionaria fa pervenire le proprie determinazioni, che dovranno essere inserite nel provvedimento autorizzativo.

Trascorso il termine dei sessanta giorni senza che la Società concessionaria si sia espressa, il parere si intende favorevole.

Il Comune trasmette alla Società concessionaria copia della autorizzazione rilasciata.

Se le acque reflue industriali sono immesse nella rete fognaria non ancora collegata all'impianto centralizzato di depurazione, la presentazione delle domande di autorizzazione e il rilascio dei conseguenti provvedimenti sono regolamentati dal d. lgs. n. 152/99, come modificato dal d. lgs. n.258/00.

Art. 19 - Spese di istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico

Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico sono a carico del richiedente, ai sensi dell'art. 45, comma 10, del d. lgs. n. 152/99.

Il Comune determina la somma che, in via provvisoria, deve essere versata a titolo di deposito quale condizione di procedibilità della domanda; a completamento dell'istruttoria, la somma versata deve essere integrata sino alla totale copertura delle spese.

Qualora gli scarichi siano recapitati nella rete fognaria collegata all'impianto centralizzato di depurazione, la somma di cui al secondo comma viene stabilita su proposta della Società concessionaria.

TITOLO III - SALVAGUARDIA DELLA RETE FOGNARIA E DELL'IMPIANTO CENTRALIZZATO DI DEPURAZIONE

Art. 20 - Misure di salvaguardia

Gli scarichi devono per qualità e quantità essere tali da:

- 1) non costituire pericolo per la sicurezza e la salute del personale addetto all'esercizio e alla manutenzione della rete fognaria;

2) salvaguardare i manufatti della rete fognaria e le apparecchiature e le opere dell'impianto centralizzato di depurazione;

3) non interferire negativamente con il processo depurativo dell'impianto stesso.

Per assicurare il rispetto delle condizioni previste dal primo comma, il Comune, su richiesta della Società concessionaria, può prescrivere:

1) la realizzazione di vasche di accumulo, atte a regolare l'immissione delle acque reflue, dimensionate tenendo conto delle esigenze del processo depurativo dell'impianto centralizzato in relazione alla presumibile variazione delle portate nella rete fognaria;

2) l'installazione di idonei strumenti di misura e campionamento delle acque reflue, che consentano di tenere sotto controllo i parametri ritenuti significativi.

Le spese di realizzazione, installazione e gestione degli strumenti di cui al numero 2) del secondo comma sono a carico del titolare dello scarico, che è altresì tenuto a mantenerli in perfetta efficienza.

Art. 21 - Immissioni vietate

E' vietato immettere nella rete fognaria:

1) sostanze liquide infiammabili o esplosive o velenose o che possono provocare emissioni gassose di analoga natura;

2) sostanze solide, anche se triturate, che possano provocare depositi e/o ostruzioni nei manufatti, come immondizia, stracci, rifiuti di cucina, macerie, sabbie, fanghi degli impianti di pretrattamento, residui delle lavorazioni.

Art. 22 - Sversamenti accidentali

Qualora si verificano eventi accidentali, che possano comportare lo sversamento nella rete fognaria di acque reflue o comunque di sostanze liquide o idrosolubili non conformemente alle disposizioni del presente regolamento, il titolare dello scarico deve adottare le misure necessarie per contenere l'inquinamento prodotto e limitare gli eventuali danni all'impianto centralizzato di depurazione e alla sua funzionalità, dandone immediata comunicazione al Comune, che provvede ad informare la Società concessionaria.

Art. 23 - Funzionalità dell'impianto centralizzato di depurazione

Qualora si verificano interruzioni o irregolarità a causa di guasti nel funzionamento dell'impianto centralizzato di depurazione, che possano comportare un peggioramento della qualità dell'effluente finale, la Società concessionaria ne dà immediata comunicazione ai Comuni utenti del servizio stesso e alla Provincia.

Nei casi di cui al primo comma il Comune, su proposta della Società concessionaria, può stabilire per gli scarichi di acque reflue industriali prescrizioni restrittive o integrative, che comportino anche la loro cessazione, affinché le caratteristiche qualitative dell'effluente finale dell'impianto centralizzato, relativamente ai parametri concernenti le sostanze della Tab. 5 dell'All. 5 del d. lgs. 152/99, siano conformi ai limiti di emissione stabiliti dallo stesso d. lgs.

TITOLO IV - PRESCRIZIONI PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA RETE FOGNARIA

Art. 24 - Richiesta del permesso di allacciamento

Chi intende allacciare gli scarichi alla rete fognaria deve richiedere al Comune il permesso, presentando in duplice copia la relativa domanda secondo lo schema appositamente predisposto e accompagnandola con la seguente documentazione:

- 1) estratto di mappa in scala 1:1000 con l'individuazione dell'insediamento;
- 2) planimetria in scala idonea con l'indicazione dell'impianto di fognatura dell'insediamento dalla quale risultino:
 - a) la posizione delle canalizzazioni con i diametri, le pendenze e le quote;
 - b) l'ubicazione dei pozzetti d'ispezione;
 - c) la posizione, il diametro e la quota del condotto di allacciamento;
- 3) relazione dettagliata sull'attività svolta o sulla destinazione dell'insediamento;
- 4) relazione sulla natura delle acque scaricate e sull'eventuale impianto di pretrattamento;
- 5) eventuale concessione di servitù e consenso dei proprietari dei terreni attraversati dalle canalizzazioni.

Art. 25 - Rilascio del permesso di allacciamento

Il permesso di allacciamento è concesso se le opere relative all'impianto privato di fognatura e al condotto di allacciamento sono conformi alle disposizioni del presente regolamento.

Prima di rilasciare il permesso di allacciamento alla rete fognaria collegata all'impianto centralizzato di depurazione per le acque assimilate a quelle reflue domestiche, il Comune deve acquisire il parere della Società concessionaria, alla quale compete in particolare esprimersi sulla sussistenza delle condizioni di assimilabilità.

A tal fine il Comune trasmette copia della domanda alla Società concessionaria, che si esprime entro il termine di sessanta giorni dal suo ricevimento, trascorso il quale il parere deve intendersi favorevole.

Il Comune trasmette alla Società concessionaria la copia del permesso di allacciamento rilasciato.

Art. 26 - Diritti d'ufficio e deposito cauzionale

Il permesso di allacciamento è concesso previo versamento di una somma a titolo di diritti d'ufficio per l'istruttoria della domanda e di una somma cauzionale a garanzia dell'osservanza del presente regolamento.

L'importo delle somme di cui al primo comma può essere stabilito in misura differenziata in relazione alla natura degli scarichi.

Art. 27 - Attivazione degli scarichi

Ad avvenuta ultimazione dei lavori di allacciamento gli scarichi possono essere attivati secondo i seguenti tempi:

- 1) successivamente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui all'art. 18, per le acque reflue industriali e per le acque di prima pioggia;
- 2) immediatamente, salvo diversa prescrizione nel permesso di allacciamento, per le acque reflue domestiche.

Art. 28 - Variazioni del permesso di allacciamento

Qualsiasi variazione delle condizioni per cui è stato rilasciato il permesso di allacciamento, anche per quanto riguarda la titolarità, deve essere comunicata al Comune, ai fini del suo adeguamento.

Art. 29 - Esecuzione delle opere di allacciamento

Le opere di allacciamento sul suolo pubblico sono eseguite dal privato direttamente e in casi particolari dal Comune con addebito al privato.

Il controllo del Comune dei lavori di allacciamento non esonera il soggetto interessato e il direttore dei lavori dal dovere di vigilanza e dalla responsabilità per l'esecuzione dei lavori.

Art. 30 - Irregolarità nell'esecuzione delle opere di allacciamento

Se non sono state eseguite conformemente alle prescrizioni del presente regolamento, le opere di allacciamento devono essere modificate su richiesta ed entro il termine stabilito dal Comune.

In caso di inadempienza, l'esecuzione viene disposta coattivamente a spese del soggetto interessato, dopo che è stato concesso un appropriato periodo di tempo per la eliminazione delle irregolarità accertate.

Art. 31 - Esecuzione d'ufficio degli allacciamenti

Nei casi di inadempienza il Comune, previa diffida scritta, dispone d'ufficio la realizzazione delle opere di allacciamento.

Fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione vigente e dal presente regolamento, il soggetto inadempiente è tenuto al rimborso delle spese sostenute dal Comune.

Art. 32 - Spese per l'esecuzione degli allacciamenti

Gli oneri derivanti dai lavori di allacciamento alla rete fognaria e il ripristino delle opere stradali sono a carico del richiedente.

Se l'allacciamento sul suolo pubblico viene eseguito direttamente dal Comune, il soggetto interessato è tenuto al versamento di una somma come anticipo sulle spese dei lavori di allacciamento, da calcolare sulla base degli importi stabiliti dal bollettino della Camera di Commercio di Milano.

Ad allacciamento eseguito, il Comune provvede al conguaglio da computare sulla base del consuntivo delle spese sostenute; il rimborso dell'e-ventuale differenza a favore del soggetto interessato è disposto d'ufficio.

Art. 33 - Allacciamento per insediamenti diversi

Ogni insediamento deve essere collegato alla rete fognaria con un proprio condotto di allacciamento.

Il Comune può autorizzare un unico allacciamento per insediamenti diversi nei casi in cui non è possibile operare altrimenti, fermo comunque restando l'obbligo di separazione degli impianti privati di fognatura al fine di consentire il controllo degli scarichi.

Art. 34 - Scarichi a livello inferiore di quello della rete fognaria

Nei casi in cui l'impianto privato di fognatura è situato a una quota inferiore rispetto a quella della rete fognaria, il titolare è tenuto a realizzare un adeguato impianto di sollevamento, evitando che rigurgiti o inconvenienti di altra natura alterino il regolare funzionamento della rete stessa.

Art. 35 - Divieto di estensione degli allacciamenti

I titolari degli impianti privati di fognatura non possono consentire ad altri di immettere i propri reflui negli impianti stessi in assenza delle specifiche autorizzazioni previste dal presente regolamento.

Art. 36 - Allacciamenti provvisori

Il Comune, previo parere della Società concessionaria nei casi in cui la rete fognaria è collegata all'impianto centralizzato di depurazione, può autorizzare allacciamenti provvisori degli scarichi dei cantieri attivati per la costruzione di nuovi insediamenti, purché siano rispettate le condizioni di cui all'art. 20.

Il permesso di allacciamento deve essere richiesto secondo le modalità previste dall'art. 24.

Ove possibile, il Comune prescrive allacciamenti definitivi, in modo che possano poi essere utilizzati dai nuovi insediamenti.

Art. 37 - Riparazione dei condotti di allacciamento

Le riparazioni dei condotti di allacciamento ricadenti sul suolo pubblico sono eseguite dal privato a sue spese, previa richiesta scritta al Comune.

Qualora vengano accertate rotture o ingombri nelle canalizzazioni provocati da manomissioni, trascuratezze o violazioni alle disposizioni del presente regolamento, sono poste a carico del responsabile le spese occorrenti per le riparazioni, nonché i compensi per le visite tecniche.

Art. 38 - Disattivazione di allacciamenti esistenti

Nei casi in cui vengono disattivati allacciamenti esistenti, anche in conseguenza della demolizione di edifici, il titolare ha l'obbligo di sigillare le inerenti canalizzazioni private, dandone comunicazione al Comune.

Art. 39 - Proprietà delle opere di allacciamento

Le opere di allacciamento esistenti tra la rete fognaria e gli impianti privati di fognatura interni agli insediamenti sono di proprietà comunale per la parte ricadente sul suolo pubblico e di proprietà privata per la rimanente parte.

Art. 40 - Divieto di manomissione delle condotte

E' vietato manomettere le condotte della rete fognaria in assenza di autorizzazione del Comune.

**TITOLO V - MODALITÀ' DI ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI FOGNATURA
NEGLI INSEDIAMENTI**

Art. 41 - Separazione delle reti

Le reti degli impianti privati di fognatura devono essere realizzate in modo tale da consentire, sia nei tratti orizzontali che in quelli verticali, la raccolta e il convogliamento separato delle acque reflue e delle acque meteoriche.

E' ammesso un solo punto di scarico nella rete fognaria per ciascuna delle reti interne degli insediamenti, salvo che in presenza di particolari situazioni per cui, per ragioni tecniche, si debba ricorrere a più allacciamenti.

Art. 42 - Caratteristiche delle condotte

Le condotte devono:

- 1) essere impermeabili alla penetrazione di acque dall'esterno e alla fuoriuscita di reflui dal loro interno;
- 2) resistere alle azioni di tipo fisico, chimico e biologico provocate dai reflui;
- 3) essere posizionate al di sotto delle condotte di acqua destinata al consumo umano.
- 4) aver una pendenza tale da evitare la formazione di depositi di sostanze

Art. 43 - Pluviali

Nei casi in cui è consentito lo scarico delle acque meteoriche, i pluviali devono essere di norma collegati direttamente alla rete fognaria.

Se al di sopra delle grondaie si trovano vani abitativi o terrazzi accessibili, le tubazioni devono essere munite di dispositivi idonei ad impedire l'uscita di esalazioni moleste.

E' vietato introdurre nei pluviali acque diverse da quelle meteoriche.

I diametri dei tubi di caduta delle acque di pioggia devono essere commisurati alla superficie del tetto o della copertura piana servita dai tubi stessi.

Salvo quanto diversamente previsto dal regolamento edilizio, i pluviali devono essere incassati nelle facciate degli edifici sino all'altezza di almeno 4,50 metri dalla quota del piano marciapiede.

Art. 44 - Cameretta di controllo

Ogni rete dell'impianto privato di fognatura deve essere dotata di una cameretta di controllo, posizionata immediatamente a monte del condotto di allacciamento.

La cameretta deve essere realizzata sul suolo privato a cura e spese del soggetto interessato.

Qualora lo scarico sia costituito da acque reflue domestiche, la cameretta deve essere realizzata secondo lo schema predisposto dal Comune.

Il sifone intercettatore deve essere provvisto di tubo di ventilazione con la presa d'aria posta al di sopra delle abitazioni e dei terrazzi accessibili.

Al fine di consentire le operazioni di ispezione e di prelievo dei campioni, la cameretta deve essere a tenuta stagna e facilmente accessibile, nonché avere superficie d'accesso minima di cm. 45 x cm. 45.

La cameretta deve essere idonea a contenere, opportunamente protette e non suscettibili di manomissioni, le apparecchiature di misurazione eventualmente prescritte dal Comune.

La cameretta e le relative apparecchiature devono essere mantenute in perfetto stato di conservazione a cura e spese del titolare dello scarico.

Art. 45 - Caratteristiche dei condotti di allacciamento

Il condotto di allacciamento deve di norma avere luce netta non inferiore a 140 mm e pendenza superiore al due per cento; deve essere diritto e collegarsi alla rete fognaria con il percorso più breve.

La copertura sopra il condotto deve essere tale da evitare rotture causate da sovraccarichi.

Art. 46 - Controllo dei lavori

L'inizio dei lavori di realizzazione, di modifica o di rimozione degli impianti privati di fognatura con l'indicazione del nome dell'impresa incaricata deve essere comunicato al Comune con un anticipo di almeno 3 giorni.

Se i lavori devono essere avviati immediatamente, in quanto il ritardo potrebbe essere causa di pericolo, il loro inizio deve essere comunicato per iscritto entro le 24 ore.

Art. 47 - Sopralluogo tecnico

Ad avvenuta ultimazione delle opere, il Comune può eseguire un sopralluogo tecnico al fine di verificare la loro conformità alle disposizioni del presente regolamento e al progetto approvato, nonché la correttezza di esecuzione e di funzionamento.

Qualora venga accertata l'insufficiente o l'imperfetta esecuzione dell'impianto privato di fognatura, ne è vietata l'utilizzazione sino a quando non sia stata ripristinata, entro il termine fissato dal Comune, la regolarità della situazione.

Art. 48 - Ritardi nell'esecuzione degli impianti

Qualora, per cause motivate ed accertate dal Comune, non sia stato realizzato l'impianto privato di fognatura nei termini previsti, viene ugualmente eseguita la presa dei condotti di allacciamento sul suolo pubblico sino al limite della proprietà privata interessata.

L'allacciamento viene chiuso e sigillato sino a quando saranno ultimate e controllate le opere relative all'impianto privato di fognatura.

Art. 49 - Verifica degli impianti privati di fognatura

Il Comune può effettuare in ogni momento verifiche sulle condizioni di manutenzione e funzionamento degli impianti privati di fognatura; pertanto, agli incaricati del Comune deve essere assicurato l'accesso all'inserimento e devono essere fornite tutte le informazioni richieste.

Art. 50 - Manutenzione degli impianti privati

Gli impianti privati di fognatura devono essere tenuti in buono stato di manutenzione e puliti con adeguata frequenza, al fine di assicurare il regolare scorrimento dei reflui.

Art. 51 - Miglioramenti degli impianti

Il Comune può autorizzare varianti rispetto alle prescrizioni riguardanti gli impianti privati di fognatura al fine di introdurre, in relazione alle specifiche situazioni, semplificazioni e miglioramenti di natura esecutiva e gestionale.

Art. 52 - Rimozione degli apparecchi disattivati

Gli apparecchi di scarico non più utilizzati devono essere rimossi e i loro condotti di scarico sigillati.

TITOLO VI - NORME PER L'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI FOGNATURA ESTERNA

Art. 53 - Obbligo di realizzazione degli impianti privati di fognatura esterna

I proprietari delle strade private e delle piazze private sono tenuti a dotarle di fognatura e, qualora siano ubicate all'interno delle zone fognate individuate ai sensi del quarto comma dell'art. 2 della legge regionale n. 62/85, a effettuarne l'allacciamento alla rete fognaria.

Se i proprietari non vi provvedono entro il termine stabilito dal Sindaco, il comune realizza le opere ponendo a loro carico le spese proporzionalmente alle superfici coperte e pavimentate servite.

Le opere di allacciamento degli scarichi all'impianto privato di fognatura esterna sono considerate come parte della rete di fognatura interna degli insediamenti e, conseguentemente, devono essere realizzate in conformità alle disposizioni del Titolo V.

Art. 54 - Progettazione degli impianti

La realizzazione dell'impianto privato di fognatura esterna deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base di un progetto esecutivo elaborato a cura e spese dai proprietari e/o aventi titolo.

Il progetto deve essere predisposto in duplice copia e comprendere la seguente documentazione:

- 1) planimetria in scala 1:200 dell'area interessata con l'individuazione degli insediamenti esistenti o da realizzare e delle strade e delle aree pavimentate con la tipologia delle pavimentazioni e delle aree a verde, nonché con l'indicazione di eventuali ulteriori elementi necessari a definire la situazione;
- 2) planimetria in scala 1:200 o superiore con l'individuazione della rete completa delle condotte fognarie, di cui devono essere indicati i materiali, i diametri e le pendenze, delle camerette di raccordo e di ispezione e delle caditoie;
- 3) particolari in scala idonea delle condotte e dei manufatti;
- 4) prezzi unitari, se espressamente richiesti dal Comune;
- 5) computo metrico estimativo, se espressamente richiesto dal Comune;
- 6) relazione tecnica con i calcoli idraulici.

Art. 55 - Sistema di fognatura

Il sistema di fognatura da adottare, di tipo misto o separato, è prescritto dal Comune in relazione alle caratteristiche della rete fognaria a cui è allacciato l'impianto.

Art. 56 - Caratteristiche dell'impianto

Le condotte e i connessi manufatti devono essere impermeabili alla penetrazione di acque dall'esterno e alla fuoriuscita di liquami dal loro interno nelle previste condizioni di esercizio.

Le condotte devono inoltre:

1) avere forma idonea a soddisfare le necessità di natura idraulica, con preferenza per quella a sezione ovoidale o circolare;

2) essere disposte di norma lungo l'asse stradale ed essere collocate al di sotto delle tubazioni della distribuzione idrica, in modo che sia assicurato tra l'estradosso della loro copertura e la generatrice inferiore della tubazione idrica un adeguato dislivello, che deve essere comunque non inferiore a 30 cm.

La pendenza deve essere tale da garantire il loro autolavaggio; a tal fine la velocità, calcolata rispetto alla portata media, deve essere maggiore di 0,5 m/sec., prevedendo, qualora non possa essere raggiunta, la presenza di idonei dispositivi di cacciata e di lavaggio.

Art. 57 - Raccolta e allontanamento delle acque meteoriche

Per la raccolta e l'allontanamento delle acque meteoriche delle superfici delle strade e delle piazze devono essere utilizzate preferibilmente caditoie stradali a bocca di lupo (sotto marciapiede) collegate alla rete fognaria con condotti di adeguate dimensioni.

Gli attacchi tra caditoie e condotti devono assicurare la tenuta idraulica.

Le caditoie devono servire di norma un'area contenuta entro i 400 m² ed essere posizionate a una distanza massima di 20 m.

Art. 58 - Cameretta di raccordo e ispezione

Negli incroci tra le condotte deve essere realizzata una cameretta di raccordo e ispezione.

Le camerette di semplice ispezione devono essere posizionate a distanza massima di 40 m. per le condotte non percorribili e di 60 m. per quelle percorribili.

Le dimensioni minime delle camerette devono essere in pianta di 1 m. x 1,20 m. e in altezza, ove possibile, di 1,70 m.

Immediatamente a monte dell'allacciamento alla condotta della rete fognaria deve essere realizzata una cameretta per il controllo delle acque convogliate, salvo che si tratti di un impianto di fognatura per cui è prevista la cessione al Comune.

Art. 59 - Manutenzione degli impianti

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti privati di fognatura esterna spetta ai proprietari; gli impianti saranno gestiti dal Comune ad avvenuta loro cessione.

TITOLO VII - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60 – Inosservanza delle disposizioni

Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie stabilite dal d. lgs. n. 152/99, come modificato dal d. lgs. n.258/00, l'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento comporta il pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.

Art. 61 - Responsabilità e risarcimento per danni

Chiunque si rende responsabile di danni alla rete fognaria e alla sua funzionalità è tenuto al pagamento dei danni stessi e delle spese sostenute per l'effettuazione degli interventi necessari per riportare a normalità la situazione.

In particolare, i titolari degli allacciamenti garantiscono il Comune contro i danni che si dovessero verificare a causa della difettosa installazione, manutenzione o utilizzazione della rete di fognatura interna e dei condotti di allacciamento.

Art. 62 - Deroche per particolari situazioni esistenti

Ferma restando la normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, il Sindaco può disporre in deroga alle disposizioni dei Titoli IV, V e VI del presente regolamento limitatamente a situazioni esistenti per cui è accertata l'impossibilità di adeguamento.

Art. 63 - Termini di adeguamento

L'adeguamento alle disposizioni del presente regolamento deve essere effettuato nei seguenti termini:

- 1) per i nuovi insediamenti, sin dalla loro attivazione;
- 2) per gli insediamenti esistenti, qualora non specificato nei singoli articoli, entro il termine fissato dal Comune.

Art. 64 - Abrogazione di disposizioni

Sono abrogate le disposizioni del Comune non conformi a quelle del presente regolamento.

In particolare, il presente regolamento sostituisce il regolamento per la gestione della pubblica fognatura e dell'impianto centralizzato di depurazione, adottato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 1169 del 14 luglio 1994.

Restano validi ad ogni conseguente effetto i provvedimenti autorizzativi già adottati, che devono comunque essere adeguati alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 65 - Entrata in vigore

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione.

Per quanto non previsto, valgono le disposizioni della vigente legislazione statale e regionale.

Qualora siano approvate, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, integrazioni o modificazioni alla legislazione vigente, le disposizioni del regolamento stesso in contrasto con quelle statali o regionali devono intendersi abrogate.

Il Comune provvede entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni ad adeguare il presente regolamento.

ALLEGATI

TABELLA 1 - VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Rif. Tab. 3 d.lgs. n° 152/99	PARAMETRO	Unità	Limite
1	pH	---	5,5÷10,5
2	Temperatura	°C	40
3	Colore (non percettibile dopo diluizione su uno spessore di 10 cm)	rapporto di diluizione	1:100
6	Solidi sospesi totali	mg/l	400
7	BOD5	mg/l come O2	1.500
8	COD	mg/l come O2	2.500
26	Cloro attivo libero	mg/l come Cl2	1
27	Solfuri	mg/l come S	10
28	Solfiti	mg/l come SO2	30
29	Solfati	mg/l come SO3	2.000
30	Cloruri	mg/l come Cl-	2.000
32	Fosforo totale	mg/l come P	10
33;34;35	Azoto complessivo inteso come tutte le forme dell'azoto organico e inorganico	mg/l come N	80
36	Grassi e oli animali e vegetali	mg/l	100
42	Tensioattivi totali	mg/l	60

Per i parametri non indicati si applicano i limiti di accettabilità di cui alla colonna "Scarichi in pubblica fognatura" della Tabella 3 - Allegato 5 del Decreto Legislativo 11 Maggio 1999, n° 152.

Schema di domanda di autorizzazione allo scarico

Al Comune di _____

Oggetto: domanda di autorizzazione allo scarico.

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, codice fiscale _____, residente in _____, via _____, n. _____, nella sua qualità di titolare/legale rappresentante della ditta _____ con insediamento ubicato in _____, via _____, n. _____, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato dall'art.19 del d. lgs. 18 agosto 2000 n.258, e del regolamento per la gestione della pubblica fognatura e dell'impianto centralizzato di depurazione,

CHIEDE

l'autorizzazione allo scarico nella rete fognaria, in via _____, per le acque decendenti dall'insediamento stesso.

Allega alla presente la scheda tecnica sulla situazione dell'insediamento e dei relativi scarichi.

Data _____

Firma _____

Allegato

Scheda tecnica da allegare alla domanda di autorizzazione allo scarico

1. INDIVIDUAZIONE DELL'INSEDIAMENTO

Denominazione ditta: _____

Titolare o legale rappresentante: _____

Ubicazione dell'insediamento: _____

Comune _____ Via _____ n. _____

2. CARATTERISTICHE DELL'INSEDIAMENTO

Descrizione dell'attività e degli impianti:

Elencazione delle principali materie prime utilizzate:

Numero di addetti: _____

Periodi lavorativi: ore/giorno _____ giorni/settimana _____ giorni/anno _____

3. CARATTERISTICHE DEI SISTEMI DI APPROVVIGIONAMENTO (1)

Fonti di approvvigionamento:

< > Acquedotto pubblico

Volume annuo: _____ m3

Utilizzazione dell'acqua: < > Processo _____ %

< > Raffreddamento _____ %

< > Potabile _____ %

< > _____ %

< > Pozzi privati

Volume annuo: _____ m3

Numero totale dei pozzi: _____

Pozzo n.	Esistenza contatore	Portata nominale l/sec	Portata prelevata l/sec
----------	---------------------	---------------------------	----------------------------

_____	< > si < > no	_____	_____
-------	---------------	-------	-------

_____ <> si <> no
 _____ <> si <> no
 _____ <> si <> no
 _____ <> si <> no

Utilizzazione dell'acqua: <> Processo _____ %
 <> Raffreddamento _____ %
 <> Potabile _____ %
 <> _____ %

<> Acque superficiali
 Volume annuo: _____ m3
 Esistenza dello strumento di misura: <> si <> no
 Utilizzazione dell'acqua: <> Processo _____ %
 <> Raffreddamen _____ %
 <> Potabile _____ %
 <> _____ %

<> _____ (2)
 Volume annuo: _____ m3
 Esistenza dello strumento di misura: <> si <> no
 Utilizzazione dell'acqua: <> Processo _____ %
 <> Raffreddamento _____ %
 <> Potabile _____ %
 <> _____ %

4. SITUAZIONE DEGLI SCARICHI (3)

Numero dei punti di scarico: _____
 Punto di scarico numero (4): _____
 Esistenza dell'impianto di pretrattamento: <> si <> no
 Descrizioni delle fasi del pretrattamento
 (5): _____

Composizione dei reflui trattati: <A> Acque reflue industriali
 Acque di raffreddamento
 <C> Acque reflue domestiche
 <D> Acque meteoriche

Caratteristiche quantitative dello scarico:
 Volume annuo _____ m3
 Portata media _____ m3/ora
 Portata di punta _____ m3/ora

Caratteristiche qualitative dello scarico (6):

 (1) Barrare e compilare le voci di competenza.
 (2) Specificare eventuale altra fonte.
 (3) Allegare planimetria in scala idonea, indicando l'ubicazione dei punti di scarico e di misurazione e campionamento, nonchè il tracciato delle reti fognarie.

- (4) Compilare le voci successive per ogni punto di scarico.
- (5) Allegare schema funzionale dell'impianto.
- (6) Da misurare a valle dell'eventuale impianto di pretrattamento.

Schema di domanda di permesso di allacciamento alla rete fognaria

Al Comune di _____

Oggetto: permesso di allacciamento alla rete fognaria.

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, codice fiscale _____, residente in _____, via _____, n. _____, nella sua qualità di _____ dell'insediamento ubicato in _____, via _____, n. _____, ai sensi dell'art. 24 del regolamento per la gestione della pubblica fognatura e dell'impianto centralizzato di depurazione,

CHIEDE

il permesso di allacciamento alla rete fognaria, la cui condotta è posizionata in via _____.

Allega alla presente la documentazione prevista dal suddetto regolamento.

Data _____

Firma _____

Allegato